

Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2014, n. 8-7025

**Disposizioni in materia di regolazione e gestione dello stato di disoccupazione da parte dei servizi per l'impiego, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modifiche ed integrazioni.**

A relazione dell'Assessore Porchietto:

- Vista la l.r. 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”, e in particolare l’art. 4, comma 1, che stabilisce che la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale, l’art. 9, comma 1, lettera c), con cui si attribuiscono alle Province i compiti di organizzazione e gestione del collocamento e delle attività ad esso connesse, e l’art. 20, lettera b), che demanda ai Centri per l’Impiego le attività di certificazione della conservazione, perdita e sospensione dello stato di disoccupazione;
- visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifiche ed integrazioni, in specie quelle apportate dal Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, che all’art. 4, comma 1 rimanda alle normative regionali l’individuazione dei criteri per l’adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in tema di accertamento dello stato di disoccupazione, stabilendo i principi generali a cui ispirarsi;
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50-9625 del 9 giugno 2003, e successive modifiche e integrazioni, con cui si sono definiti gli indirizzi operativi per l’accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi per l’impiego, in attuazione dell’art. 4, comma 1 del DLgs n. 181/2000 sopra citato;
- considerato che le disposizioni del comma 33, lettera c) dell’art. 4 della L. 92/2012, modificate dai commi 7 e 7-bis dell’art. 7 del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 99, hanno modificato i criteri adottati per la gestione dello stato di disoccupazione, di cui alla lettera c), comma 1 dell’art. 4 del DLgs n. 181/2000, stabilendo in “fino a sei mesi” la durata del lavoro subordinato che dà luogo alla sospensione di tale stato, invece della durata di otto mesi, ridotti a quattro per i giovani, finora prevista per tutti i tipi di lavoro, confermando i limiti di reddito che consentono la conservazione dello stato di disoccupazione indicati all’art. 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 181/2000, in un primo momento soppressa dalla Legge n. 92/2012, poi reintrodotta con il Decreto Legge n. 76/2013;
- considerate le Linee Guida condivise tra Stato, Regioni e Province Autonome per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione elaborate dal Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 5 dicembre 2013;
- preso atto del documento organico in merito alla regolazione e alla gestione dello stato di disoccupazione predisposto dagli uffici regionali, costruito sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida sopra citate, riportato nell’Allegato A alla presenta Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- acquisito il parere favorevole della Commissione regionale per l'Impiego, che fino all'insediamento della Commissione Regionale di Concertazione, di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 34/2008, ne esercita le funzioni, come previsto dall'art. 65, comma 3 della stessa Legge, e del Comitato Istituzionale al Lavoro di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 34/2008, espresso nella seduta congiunta del 19 dicembre 2013;

- l'approvazione della presente deliberazione è urgente e indifferibile perché le Regioni si sono formalmente impegnate, nella stesura delle nuove Linee Guida sullo stato di disoccupazione, a definire i provvedimenti di attuazione entro la fine del 2013, in modo da rendere operativi i nuovi criteri a partire dal 1° gennaio 2014 per non creare disparità a livello regionale nella gestione di questa materia da parte del sistema dei servizi per l'impiego;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di recepire le disposizioni in merito alla regolazione e alla gestione dello stato di disoccupazione da parte dei servizi per l'impiego, di cui agli articoli 1, 2 e 4 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni, in sostituzione dei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 50-9625 del 9 giugno 2003, riportate nel documento all'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, strutturato sulla base delle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 5 dicembre 2013.

La presente deliberazione, che non comporta oneri a carico del bilancio regionale, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

Disposizioni in materia di regolazione e gestione dello stato di disoccupazione da parte dei servizi per l'impiego, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, e successive modifiche e integrazioni

## ALLEGATO A

### ***A. Dichiarazione dello stato di disoccupazione***

1. Per comprovare il proprio stato di disoccupazione il lavoratore deve presentarsi ai servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. g), del DLgs n. 181/2000 nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio e rilasciare una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, dalla quale risulti che si trova nelle seguenti condizioni:
  - a) non aver in atto alcun rapporto di lavoro subordinato, né di svolgere un'attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o in associazione o di impresa da cui derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale, secondo quanto specificato nel successivo punto C;
  - b) essere immediatamente disponibile a svolgere un'attività lavorativa, attestando quella eventualmente svolta in precedenza;
  - c) essere disponibile ad attivarsi nella ricerca di lavoro..
2. Lo stato di disoccupazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1. Tale dichiarazione può essere resa:
  - di persona, tramite presentazione presso i servizi competenti, così come definiti dal DLgs 181/2000;
  - per via telematica, con l'implementazione di specifiche funzionalità *on-line*;
  - all'INPS, contestualmente alla presentazione di una domanda di disoccupazione ASpI o Mini ASpI, secondo quanto previsto dall'art.4, comma 38 della L. 92/2012 e dalla Circolare INPS n. 154/2013.
3. Se la dichiarazione di cui al comma 1 viene presentata all'INPS lo stato di disoccupazione decorre dalla data di presentazione della domanda di ASpI o di Mini ASpI. Considerate le problematiche di tipo gestionale connesse a questa modalità operativa, avviata unilateralmente dall'INPS d'intesa col Ministero del Lavoro dal 1° dicembre 2013, la Regione si impegna a promuovere l'implementazione della cooperazione applicativa prevista dalla Circolare n. 154/2013 per consentire un'acquisizione diretta sul sistema regionale dei dati relativi ai disoccupati che hanno trasmesso la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) unitamente alla domanda di ASpI o di Mini ASpI e ad orientare la gestione di tali situazioni, in raccordo con l'INPS, attraverso l'attivazione del lavoratore, affinché si presenti entro un termine definito ai servizi competenti per la conferma dello stato di disoccupazione e la sottoscrizione del Patto di Servizio.
4. Nella fase di messa a punto dell'interscambio diretto INPS-Regione i Centri per l'Impiego provvedono a rilevare attraverso le specifiche funzionalità predisposte dall'INPS i nominativi dei soggetti che hanno rilasciato la DID all'INPS e inseriscono i loro dati negli elenchi anagrafici; i lavoratori che non si siano presentati nel frattempo alla rete dei servizi per l'impiego verranno convocati nell'ambito delle iniziative di attivazione previste per i percettori di ammortizzatori sociali dall'art. 3 del DLgs n. 181/2000.
5. I servizi competenti sono tenuti ad informare esplicitamente il lavoratore sulle cause che comportano la conservazione, la sospensione e la perdita dello stato di disoccupazione, specificate nei punti successivi.
6. La certificazione dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'art. 40 del DPR 445/2000, è valida ed utilizzabile solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della

Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sottoscritte dall'interessato, di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000.

### ***B. Disponibilità ad una occupazione ed offerta congrua***

1. Per i disoccupati non percettori di forme di sostegno al reddito che si avvalgano dei servizi per l'impiego l'offerta di lavoro deve ritenersi congrua in caso di presenza contestuale dei seguenti elementi:
  - a) corrispondenza ad uno o più profili professionali per i quali il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità;
  - b) rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato, inclusa la somministrazione, di durata superiore a sei mesi;
  - c) sede di lavoro che non dista più di 50 chilometri dal domicilio del lavoratore o comunque raggiungibile in 80 minuti con mezzi del trasporto pubblico locale.
2. Considerando che i livelli di occupabilità tendono a decadere nel tempo, rendendo inopportuno il mantenimento di specifici vincoli a fini di ricollocazione, il requisito professionale di cui al comma 1, punto a) si intende operativo solo nei sei mesi seguenti la sottoscrizione del primo patto di servizio; successivamente, fermo restando che è opportuno che i servizi per l'impiego orientino prioritariamente il proprio intervento verso le opzioni più aderenti ai profili professionali concordati con l'utente, si può considerare congrua anche un'offerta che prescindere da tale criterio.
3. Per i disoccupati percettori di ammortizzatore sociale l'offerta congrua si declina come previsto dall'art. 4, commi 41 e 42 della L. 92/2012 e riportato al punto E, comma 3, lettera c) del presente documento, non operando in questo caso i criteri sopra individuati al comma 1, lettere a) e b).

### ***C. Conservazione dello stato di disoccupazione***

1. In base all'art.4, comma 1, lettera a) del DLgs n. 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento effettivo di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito personale minimo escluso da imposizione, sulla base dei parametri fissati dalla normativa fiscale.
2. I limiti di reddito, che si applicano indipendentemente dalla durata e dalla tipologia del rapporto di lavoro, sono definiti sulla base della normativa annuale in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche. L'art. 1, comma 6 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ha determinato da ultimo tali limiti che sono stati richiamati dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 43-6255 del 25 giugno 2007, prevedendo un tetto fino a 8.000 euro annui per i redditi da lavoro dipendenti o fiscalmente assimilati, inclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e di 4.800 euro annui per il reddito da lavoro autonomo incluse le attività di tipo occasionale, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti.
3. Il lavoratore che inizi operativamente un'attività di tipo autonomo non soggetta a comunicazione obbligatoria, è tenuto a darne notizia al Centro per l'Impiego competente entro un mese, in analogia con il termine previsto ai fini dell'ASpI dall'art. 2, comma 17 della L.92/2012, specificando l'entità del reddito presunto per l'anno in corso, a fini di verifica delle condizioni per il mantenimento dello stato di disoccupazione. L'omessa dichiarazione, se accertata, o la dichiarazione presentata oltre la scadenza stabilita comportano la revoca dello stato di disoccupazione a partire dalla data di inizio del lavoro autonomo.

4. I disoccupati avviati al lavoro a tempo determinato della durata non superiore a sei mesi con modalità contrattuali oggetto di comunicazione obbligatoria che si trovino nella condizione reddituale di cui ai commi 1 e 2, fatte salve le casistiche di cui al successivo comma 6, devono presentare istanza di conservazione dello stato di disoccupazione al servizio competente in costanza di rapporto di lavoro, o comunque entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla conclusione della prestazione lavorativa. Se la dichiarazione viene presentata entro il termine suddetto lo stato di disoccupazione viene conservato senza soluzione di continuità; diversamente, si applica la sospensione o la perdita dello stato di disoccupazione, a seconda dei casi.
5. In caso di assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata superiore a sei mesi da cui derivi un reddito annuo inferiore al minimo, l'istanza di conservazione dello stato di disoccupazione va prodotta ai servizi competenti entro il termine perentorio di 90 giorni di calendario dall'inizio della prestazione.
6. Le attività di lavoro autonomo occasionale e di lavoro autonomo nello spettacolo della durata non superiore a 5 giorni e le attività di lavoro accessorio non hanno effetto sullo stato di disoccupazione.
7. Si deve inoltre presentare istanza al Centro per l'Impiego competente per il ripristino dello stato di disoccupazione nelle seguenti ipotesi:
  - in caso di anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi, entro 15 giorni di calendario decorrenti dall'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro;
  - nel caso in cui il rapporto di lavoro autonomo sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti, purché la durata effettiva della prestazione lavorativa sia stata pari o inferiore a sei mesi, entro 15 giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte degli organi competenti.
8. Se le istanze di cui al comma 7 vengono presentate oltre il termine indicato, lo stato di disoccupazione ricomincia a decorrere da quest'ultima data e il periodo che intercorre tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di presentazione dell'istanza va considerato di sospensione dello stato di disoccupazione.
9. La Regione si impegna a sperimentare modalità alternative di gestione del reddito annuo presunto, valorizzando in particolare la specifica dichiarazione aziendale che dal 10 gennaio 2014 viene obbligatoriamente resa in ogni comunicazione di assunzione e che consentirebbe, qualora se ne accertasse la sostanziale congruenza, una gestione in automatico di tale dispositivo. La Regione verifica inoltre la possibilità di implementare dei servizi *on-line* per la trasmissione delle comunicazioni previste ai precedenti commi 3, 4, 5 e 7.

#### ***D. Sospensione dello stato di disoccupazione***

1. L'accettazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi comporta la sospensione dello stato di disoccupazione. Una volta cessato il rapporto di lavoro che dà luogo alla sospensione, la relativa anzianità riprende a decorrere d'ufficio.
2. Fanno eccezione i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con gli iscritti alla lista di mobilità. In questo caso, lo stato di disoccupazione viene sospeso per tutta la durata della sospensione prevista dalla normativa sulla mobilità. Se un lavoratore, all'atto dell'iscrizione in lista ha in corso un impiego a tempo determinato, dovrà presentarsi ai servizi competenti al termine del rapporto di lavoro perché gli venga riconosciuto lo stato di disoccupazione.

3. L'istituto della sospensione si applica in relazione alla effettiva durata del rapporto di lavoro subordinato, comprensiva delle eventuali proroghe pattuite ai sensi della normativa vigente.
4. La durata del periodo di sospensione si calcola in giorni di calendario. La gestione dei periodi di sospensione così come i casi di perdita dello stato di disoccupazione di cui al punto E, comma 3, lettera a), viene assicurata in automatico dal sistema informativo dei servizi per l'impiego in seguito all'acquisizione delle comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 4-bis del DLgs 181/2000.

#### ***E. Perdita dello stato di disoccupazione***

1. Il lavoratore perde lo stato di disoccupazione in presenza di una delle seguenti condizioni:
  - a) rifiuto senza giustificato motivo di una offerta di lavoro congrua, così come definita al precedente punto B;
  - b) mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di politica attiva previste dall'art. 3 del DLgs. 181/2000, o mancata o irregolare partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative concordate.
2. Il giustificato motivo di cui alle precedenti lettere a) e b) e al punto A, comma 3, ricorre in caso di malattia, infortunio, servizio civile, stato di gravidanza limitatamente ai periodi di astensione previsti dalla legge, nonché negli altri casi di impedimenti ostativi riconosciuti tali sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia. La partecipazione irregolare alle iniziative concordate implica un'assenza superiore ad 1/3 del tempo impegnato in tali attività.
3. La perdita dello stato di disoccupazione avviene inoltre nei seguenti casi:
  - a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o determinato superiore a sei mesi, o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, che comportino il superamento del limite di reddito previsto al punto C, fatta eccezione per i rapporti di lavoro a tempo determinato che interessano gli iscritti nella lista di mobilità, di cui al punto D, comma 2;
  - b) avvio di un'attività di lavoro autonomo o parasubordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito personale minimo escluso da imposizione fiscale.
  - c) mancata accettazione di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto, nel caso di percettori di sostegno al reddito in condizione di disoccupati, come previsto dall'art.4, comma 41 della L.92/2012, purché il lavoro proposto si svolga in un luogo che non dista più di 50 chilometri dal domicilio del lavoratore o che sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico locale, come specificato all'art. 4, comma 42 della predetta legge;
  - d) accertamento della non sussistenza della condizione di disoccupato in occasione delle verifiche periodiche disposte dai Centri per l'Impiego, di cui al successivo punto F.

#### ***F. Verifica delle permanenze nello stato di disoccupazione***

1. Al fine di concentrare l'impegno dell'offerta di servizi di politica attiva su di un ambito più ristretto e verificato di soggetti effettivamente alla ricerca attiva di lavoro, si individua una modalità di verifica periodica della condizione delle persone che, pur avendo rilasciato la dichiarazione di cui al punto A, non risultano avere in corso con i servizi competenti alcuna iniziativa di attivazione.
2. A tal fine, i servizi competenti individuano una modalità di periodica conferma della condizione di disoccupato a partire dai 6 mesi successivi al primo colloquio di orientamento.

Tale procedura va richiamata nel patto di servizio, prevedendo, nel caso di inattività, la chiusura del patto stesso e la perdita dello stato di disoccupazione.

3. La Regione si impegna a definire entro il mese di marzo 2014 modalità di gestione unitaria delle procedure di verifica sopra richiamate.

#### ***G. Norme transitorie***

1. Le persone disoccupate ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DLgs 181/2000 classificabili come giovani ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) di detto DLgs, assunte a partire dal mese di settembre 2013 con un contratto di lavoro subordinato che prosegue nel 2014 hanno diritto alla sospensione dello stato di disoccupazione se la durata del rapporto di lavoro è pari o inferiore a sei mesi.
2. Le persone disoccupate ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DLgs 181/2000 non classificabili come giovani ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) di detto DLgs assunte nell'anno 2013 con un contratto che prosegue nel 2014 conservano il diritto alla sospensione dello stato di disoccupazione per una durata fino ad otto mesi, anche nel caso di contratti a tempo indeterminato risolti anticipatamente entro tale limite temporale.
3. La normativa riguardante i soggetti in mobilità, di cui al punto D, comma 2, si applica a partire dal 1° gennaio 2014 e non interviene sulla condizione dei soggetti inseriti in lista prima di tale data: coloro che abbiano perso lo stato di disoccupazione prima del 2014 a seguito di rapporti di lavoro a tempo determinato dalla durata superiore a quella che ne consentiva la sospensione devono ripresentarsi ai servizi competenti per rientrare nella condizione di disoccupato, senza diritto al recupero dell'anzianità pregressa.